

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1168**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE****d'iniziativa del Deputato DI FAUSTO***Annunziata il 17 marzo 1950***Revisione del comma quarto dell'articolo 27 della Costituzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già in sede di Assemblea Costituente fu rilevata la estrema difficoltà di rimuovere il pregiudizio democratico sul ripristino della pena capitale.

Da tempo, però, il libero esercizio del delitto, manifestando la evidente insufficienza della legislazione normale in tempi di emergenza, avrebbe dovuto consigliare quei provvedimenti di eccezione che costituiscono ormai l'istanza inderogabile della pubblica opinione. La quale, dinanzi specialmente al pauroso accrescersi del martiriologio della innocenza, chiede immediate provvidenze repressive tendenti alla difesa della specie nella tutela della infanzia spesso ancora associata in nefanda promiscuità all'accattonaggio, al vizio, al furto ed alla tubercolosi, retaggio della guerra funesta e della disfatta.

Anche per la sistematica deplorabile distruzione del ceto medio, questa nostra società, dominata come oggi è dall'egoismo e caratterizzata dagli intollerabili estremi di una ricchezza insultante e di una miseria spietata, assiste, non so se più indifferente od

impotente, allo scempio dei principi essenziali ed all'estinguersi del senso sacro della vita.

Il rovesciamento dei valori spirituali — presidio di ogni convivenza civile — l'acclamato trionfo del male sul bene, dell'orrore sulla bellezza e la morbosa esaltazione di ogni aberrazione inumana, denunciano il disorientamento e la disfunzione delle stesse istituzioni nell'impostare e nello svolgersi — attraverso l'assistenza, la scuola, la abitazione, il lavoro e la giustizia sociale cristiana — di azioni organiche efficienti per l'estrema difesa della società, insidiata nei superstiti valori morali.

Al richiamo, fermo ed assoluto, delle responsabilità individuali — troppo spesso disolte nelle irresponsabilità collettive — al contenimento del minaccioso e più vasto scatenarsi degli istinti primordiali ed alla difesa inflessibile dell'infanzia — che è sacra — tende questa proposta di legge di revisione costituzionale che, a norma degli articoli 71 e 138 della Costituzione, mi onoro di sottoporre all'esame ed all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

Il 4° comma dell'articolo 27 della Costituzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« La pena di morte non è ammessa se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra e nei reati di sevizie, di oltraggio, di violenza e di assassinio, esercitati sul fanciullo.

« La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».